

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 26 gennaio 1977)

INDICE

<p>D'AMICO: In merito all'elaborazione del piano regolatore in presenza del nucleo di industrializzazione del Sangro Aventino (Chieti) (463) (risp. DE MITA, <i>Ministro senza portafoglio</i>) Pag. 198</p> <p>In ordine alle progettate modifiche strutturali previste dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato nel territorio urbano del comune di Francavilla a Mare (505) (risposta, RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 199</p> <p>de' COCCI: Sui provvedimenti da adottare per risolvere il problema delle calzature italiane negli Stati Uniti d'America (585) (risp. OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 200</p> <p>de' COCCI, VITALE Antonio: Provvedimenti da adottare per potenziare le esportazioni italiane nel settore ortofrutticolo e agrumario (323) (risp. OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 201</p> <p>GHERBEZ Gabriella, SQUARCIALUPI Vera Liliana, TALASSI GIORGI Renata, TEDESCO TATO' Giglia, MAFFIOLETTI, MARGOTTO: In merito allo svolgimento del processo a carico di due giovani accusati di violenza carnale nei confronti della sedicenne Cristina Simeoni (370) (risp. BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 202</p> <p>GUARINO: Perchè sia posto un argine al fenomeno di lassismo degli agenti di custodia delle carceri, con riferimento all'ordinanza di rinvio a giudizio per i fatti avvenuti il 24 gennaio 1976 nel carcere di San Vittore (377) (risp. BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 203</p> <p>MARCHETTI: Ampliamento della curva sulla strada statale n. 394, « del Verbano », al chilometro 18+200 (295) (risp. LAFORGIA,</p>	<p><i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>) Pag. 204</p> <p>In merito alle richieste di aumento delle tariffe, avanzate dalle Ferrovie Nord-Milano (618) (risp. RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 204</p> <p>OCCHIPINTI: Mancata ricezione, da parte degli utenti televisivi della fascia marittima di Gela (Caltanissetta), dei servizi messi in onda dal secondo canale (60) (risposta COLOMBO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 205</p> <p>PACINI: In merito agli alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (600) (risp. RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 205</p> <p>PELUSO: Perchè vengano accertate le cause per cui sono stati respinti alcuni alunni nella scuola elementare di Zumpano-Rovella (Cosenza) (376) (risp. BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) 207</p> <p>Sui motivi che hanno portato alla soppressione della corsa automobilistica Cosenza-Paola (609) (risp. RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 207</p> <p>Sui servizi di collegamento sulla Paola-Cosenza (610) (risp. RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>) 208</p> <p>PIERALLI, TEDESCO TATO' Giglia: Perchè sia riaffermato che la sentenza della Corte costituzionale relativa alla parziale depenalizzazione dell'aborto va immediatamente applicata (244) (risp. BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 208</p> <p>PINNA: Per il risarcimento dei danni causati dall'impresa « Provera e Carrassi », esecutrice dei lavori per conto della Cassa per</p>
---	--

il Mezzogiorno, all'allevatore Nieddu Gioacchino in località « S'Arriu Mannu » (440) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) Pag. 209

PISANO': In merito all'arruolamento e alla remunerazione di giornalisti da parte di servizi segreti (254) (risp. LATTANZIO, *Ministro della difesa*) 213

PITTELLA: Per l'installazione di un ripetitore per la ricezione del secondo canale televisivo nei comuni di San Costantino Albanese e Terranova di Pollino, in provincia di Potenza (369) (risp. COLOMBO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 210

RICCI: Sullo stato di attuazione del programma di costruzione degli edifici da destinare a sede di uffici postali, con particolare riferimento alla provincia di Benevento (126) (risp. COLOMBO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 210

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia: Se non si ritenga in contrasto con la Costituzione il fatto che il cancelliere Lucilla Todeschi Longo percepisca oggi uno stipendio inferiore a quello dei colleghi (489) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 211

SARTI: Sui motivi della esclusione della società SIRM — del gruppo IRI — dai beneficiari dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1976 (418) (risp. OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*) 212

SENESE: Per la modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (471) (risposta EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 212

TEDESCHI: Sulla collusione fra giornalisti e servizi segreti (251) (risp. LATTANZIO, *Ministro della difesa*) 213

TODINI: Sull'adozione di provvedimenti nei confronti del sostituto procuratore Franco Marrone (292) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 214

ZITO: Sulla costruzione dell'Officina grandi riparazioni di Saline Joniche (514) (risposta RUFFINI, *Ministro dei trasporti*) 215

D'AMICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se, alla luce della documentazione acquisita dalla Cassa, non ritenga che possa essere accolta la richiesta formulata dal Consorzio del nucleo di industrializzazione del Sangro Aventino, in provincia di Chieti (15 settembre 1976, n. 533 e precedenti), per l'autorizzazione all'elaborazione del nuovo piano

regolatore imposto dalla trasformazione di quel nucleo in area, in conseguenza:

a) del trasferimento dell'agglomerato industriale di Lanciano dalla giurisdizione dell'area della Val Pescara a quella della Val di Sangro, deliberato nel 1972 e tuttora ineffettuato;

b) della previsione della creazione degli agglomerati di Fossacesia, Mozzagrogna e Casoli ricadenti in detto territorio.

Al riguardo, premesso:

che l'assenza del piano regolatore costituisce grave ostacolo all'insediamento di iniziative industriali che hanno già avuto il parere di conformità del CIPE, la cui validità, come è risaputo, è limitata nel tempo;

che la situazione di estrema depressione economica dell'area interessata a dette iniziative e l'esigenza di promuoverne lo sviluppo sono ampiamente note;

che la paziente, lunga attesa delle popolazioni per il verificarsi di tale evento risulta al limite della rottura,

all'interrogante appare estremamente urgente che la Cassa per il Mezzogiorno, superando, se ed in quanto necessario, ogni formale impedimento, conceda l'autorizzazione ripetutamente richiesta dagli organi rappresentativi del Consorzio industriale della Val di Sangro per l'elaborazione del piano regolatore, assumendone il relativo onere finanziario.

(4 - 00463)

RISPOSTA. — In merito all'autorizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, al Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sangro-Aventino, relativa all'elaborazione del piano regolatore dell'area, assumendone il relativo onere finanziario, si rende necessario esporre preliminarmente l'attuale situazione giuridica del Consorzio stesso.

Il Consiglio regionale d'Abruzzo, in data 10 aprile 1975, ha autorizzato la trasformazione del nucleo industriale Sangro-Aventino in area di sviluppo industriale.

In conseguenza il Consorzio ha adottato il nuovo statuto che, approvato senza modifiche dalla Giunta regionale, è stato invece emendato dal Consiglio regionale nella sedu-

ta del 12 maggio 1976 e restituito al Consorzio « perchè proceda al suo riesame ed all'eventuale recepimento delle modificazioni proposte dal Consiglio stesso ».

La delibera del Consiglio regionale come sopra formulata è stata approvata senza osservazioni dalla Commissione di controllo sulla Regione in data 27 luglio 1976.

Non risulta che il Consorzio industriale del Sangro-Aventino abbia fin qui provveduto a recepire, o meno, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio regionale.

Ciò nonostante, lo stesso Consorzio ha avanzato richiesta alla Cassa di autorizzazione a redigere il piano regolatore dell'area ed a godere del contributo della Cassa sulla spesa per la redazione di detto piano.

Riguardo all'autorizzazione per la redazione del piano regolatore, è da fare presente la totale estraneità della Cassa, essendo la competenza della Regione. Quanto alla possibilità del cennato istituto di intervenire nella spesa di redazione del piano si evidenzia che — dovendo il nuovo statuto consortile essere riadottato da parte degli organi regionali, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica — non esistono i presupposti per la concessione del concorso della Cassa nella spesa di redazione del piano.

Detti presupposti sono, appunto, l'esistenza delle delibere e delle approvazioni sopra indicate.

La necessità, quindi, che sia ripercorso interamente l'iter procedurale di approvazione dello statuto non consente alla Cassa per il Mezzogiorno di poter deliberare, al momento attuale, l'intervento finanziario richiesto.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

17 gennaio 1977.

D'AMICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se gli risulta la decisa approvazione formalmente espressa, in data 26 ottobre 1976, dal Consiglio comunale di Francavilla al Mare, in ordine alle progettate modifiche strutturali previste dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato nel ter-

ritorio urbano di quel comune ed i suoi intendimenti in proposito.

A giudizio dell'interrogante — che non ritiene di poter considerare le modifiche di cui sopra, incidenti su di un'area di estremo interesse locale, come volutamente programmate a dispetto, ma imposte da prevedibilmente inderogabili esigenze tecniche — le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale, che ha il dovere, e quindi l'obbligo, di tutelare strutture e servizi, nel caso notoriamente e specificamente finalizzati alle occorrenze proprie di uno dei più importanti centri balneari della costa adriatica, non possono e non debbono comunque essere disattese, ma rispettate, nell'impegno e nello sforzo, ovviamente, della ricerca di accettabili soluzioni alternative.

(4 - 00505)

RISPOSTA. — Le modifiche strutturali previste dall'Azienda delle ferrovie dello Stato agli impianti di Francavilla al Mare, alle quali l'onorevole interrogante fa riferimento, fanno parte dei lavori di raddoppio della linea adriatica, attualmente in corso nel tratto Pescara-Ortona.

Tali modifiche prevedono, tra l'altro, lo spostamento, verso monte, del binario a servizio dello scalo merci e dei raccordi industriali esistenti, utilizzando a tale scopo parte di un'area di esclusiva proprietà ferroviaria che sino a questo momento, non essendo impegnata da impianti ferroviari, si è potuta adibire, in via del tutto precaria e temporanea, a parcheggio di autovetture.

Le rimostranze del comune di Francavilla al Mare si riferiscono appunto ad un siffatto parziale reimpiego per usi ferroviari di tale area, reimpiego dettato, come prima precisato, da irrinunciabili necessità tecniche dell'esercizio ferroviario che, oltretutto, non comportano alcuna acquisizione di sedimi di proprietà di terzi.

Ciò posto, per venire incontro a quanto prospettato dal comune, si sta studiando come contenere al minimo la sopra occupanda porzione dell'area stessa al fine di contemperare le esigenze tecniche dell'Azienda delle

26 GENNAIO 1977

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 10

ferrovie dello Stato con quelle del comune di Francavilla al Mare.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

14 gennaio 1977.

de' COCCI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative intendano prendere per risolvere l'ormai annoso problema delle calzature italiane negli Stati Uniti d'America:

Come è noto, e come risulta in particolare dalle discussioni in seno alla Commissione americana per il commercio internazionale, l'associazione americana dei calzaturifici insiste nel richiedere l'imposizione di contingentamenti e di varie limitazioni per contenere l'afflusso di scarpe dai Paesi dell'Europa occidentale; e soprattutto dall'Italia, e da altri Paesi esteri.

(4 - 00585)

RISPOSTA. — Si comunica che la suddetta questione è nota a questo Ministero sin dall'agosto 1975, quando l'AFIA (Associazione dell'industria calzaturiera americana) si rivolse alla ITC (Commissione americana per il Commercio internazionale) perchè accertasse che la situazione di grave crisi economica che colpiva la locale industria era dovuta prevalentemente al volume delle importazioni di calzature estere.

In tale occasione detta Commissione, nell'accertare che le importazioni in argomento erano effettivamente la causa del disagio economico che colpiva il settore calzaturiero americano, non giunse a suggerire all'unanimità le misure che il presidente Ford avrebbe potuto prendere, per cui questi nell'aprile 1976 ritenne opportuno, per motivi politici, chiudere la questione, concedendo alla locale industria una sovvenzione finanziaria a titolo di ristrutturazione.

Durante la precedente inchiesta lo scrivente, conscio della importanza che le calzature rivestono per l'economia e l'occupazione di

molte province italiane e della incidenza che esse hanno sul totale delle nostre esportazioni negli USA, ha costantemente ed attentamente seguito lo svolgimento della procedura di richiesta di clausola di salvaguardia, sia in sede bilaterale che in sede comunitaria, contribuendo persino alle spese per l'assistenza di un locale studio legale.

Circa l'esito della recente riapertura della indagine, non si esclude la probabilità che la ITC, a termine delle udienze delle parti interessate, accoglierà, a sostegno della tesi dei ricorrenti, l'adozione di misure restrittive sotto forma di contingenti quantitativi o tariffari.

Poichè la maggiore penetrazione di calzature estere sul mercato statunitense non è dovuta all'aumento delle esportazioni italiane ma di quelle dei paesi in via di industrializzazione, come il Brasile, il Messico, la Corea del Sud, Singapore, la Spagna, ecc., in linea di principio da parte italiana sarà prospettata all'Amministrazione degli Stati Uniti l'opportunità d'una applicazione selettiva della clausola di salvaguardia, il che rientra nelle facoltà che il Presidente degli Stati Uniti può esercitare in base al « Trade Act » del 1974.

Qualora, per motivi politici, il governo degli Stati Uniti non ritenesse di procedere alla restrizione delle importazioni in via selettiva, l'Amministrazione italiana punterebbe sulla adozione da parte delle autorità americane di contingenti quantitativi talmente ampi da non costituire di fatto un ostacolo alle nostre esportazioni, le quali peraltro sono in fase di flessione, mentre quelle dei citati paesi in sviluppo denotano generalmente notevoli incrementi.

Per quanto concerne, infine, l'appoggio economico da parte dello scrivente per una favorevole soluzione del problema, si ricorda che con decreto ministeriale del 25 marzo 1976 è stato concesso all'ANCI (Associazione nazionale calzaturieri italiani) un contributo finanziario di lire 25.000.000 a sostegno dell'azione svolta in America, nelle sedi idonee, per contrastare appunto la richiesta di limitazione alle importazioni di calzature.

Non si prevede per il corrente anno la possibilità dell'erogazione di ulteriori contributi finanziari, sia per la scarsità di fondi disponibili e sia anche per l'atteggiamento degli organi di controllo: il decreto ministeriale citato, infatti, è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti e deve essere ancora registrato.

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

21 gennaio 1977.

de' COCCI, VITALE Antonio. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, soprattutto di carattere creditizio, in particolare in questo delicato momento congiunturale, per potenziare le esportazioni italiane nel fondamentale settore ortofrutticolo e agrumario, le quali nel 1975 hanno già raggiunto i 28 milioni di quintali (su 250 milioni di quintali annui di produzione), con un introito valutario netto di 750 miliardi di lire.

Gli interroganti fanno presente che l'esportazione dei prodotti agricolo-alimentari non gode di alcuna provvidenza diretta ad alleviarne i pesanti tassi di interesse bancario e che, onde accrescere la capacità operativa delle aziende del settore, le cui dimensioni sono piccolo-medie, è auspicabile:

a) la predisposizione di provvedimenti legislativi rivolti ad estendere all'esportazione dei prodotti agricolo-alimentari le provvidenze previste per la piccola e media industria e per l'artigianato dal decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350;

b) il ripristino, in via amministrativa, per i prodotti agricolo-alimentari, del provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi adottato nel settembre 1975 e revocato nel febbraio 1976, il quale prevedeva la possibilità di finanziamenti a breve su crediti all'esportazione con il tasso agevolato del 7,50 per cento sul 50 per cento delle esportazioni di ciascuna impresa.

(4 - 00323)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il primo punto, si rammentano i vari provvedimenti ultimamente adottati ed intesi a regolamentare la costituzione di consorzi tra piccole e medie aziende — ivi comprese quelle del settore interessato — per facilitarne le esportazioni.

A parte, infatti, le non trascurabili modificazioni sul piano della disciplina giuridica, recentemente apportate dalla legge 10 maggio 1976 n. 377 alla vigente normativa che regola gli istituti del consorzio e della società consortile (articoli 2602 e seguenti del codice civile) mediante, tra l'altro, la chiarificazione della nozione di contratto consortile e la limitazione della responsabilità personale dei consorziati, è stata autorizzata, sul piano economico, con la legge 30 aprile 1976, n. 374, una serie di provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra medie e piccole imprese, quali: agevolazioni tributarie, concessione di finanziamenti speciali fino a 500 milioni di lire per la realizzazione di investimenti fissi, nonché, in particolare, la concessione di contributi finanziari annui in favore di quei consorzi e società consortili aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate.

Questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si sta adoperando per la rapida attuazione della citata legge 30 aprile 1976, n. 374, della quale beneficeranno anche le aziende agricole.

Non appena saranno ultimati gli adempimenti amministrativi e costituita l'apposita commissione interministeriale, sarà possibile procedere all'emanazione delle disposizioni per l'inoltro delle domande di contributo e per l'esame delle richieste.

Sono stati già designati, intanto, i rappresentanti di questo Ministero in seno alla predetta commissione ed è stato sollecitato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, perchè ne formalizzi l'istituzione.

In merito al secondo punto — ripristino del provvedimento UIC concernente la concessione di crediti a tasso agevolato per la esportazione dei prodotti in argomento — si

deve tener presente che l'emanazione di detto provvedimento ebbe luogo nel contesto di un indirizzo generale di politica economico-monetaria, che differiva sensibilmente da quello attuale, privilegiando il primo il rilancio dell'attività produttiva e il secondo il contenimento della dinamica inflazionistica.

Pur tuttavia, lo scrivente, tenuto conto delle giustificate istanze pervenute sull'argomento da parte di aziende ed organizzazioni del settore, è intervenuto di recente presso le autorità monetarie per proporre una approfondita ricerca dei mezzi più idonei per una soluzione del problema, compatibilmente con i limiti imposti dall'attuale politica creditizia.

È stata, a tal fine, prospettata tra l'altro l'ipotesi di una reintroduzione parziale della misura in questione, operante cioè entro un determinato *plafond*.

La persistente delicatezza della situazione monetaria impedisce, per il momento, di procedere nel senso indicato; qualora la stessa dovesse manifestare in futuro una maggiore stabilità, non si mancherà di riesaminare il problema alla luce di un impiego più razionale e selettivo delle risorse del Paese.

Il Ministro del commercio con l'estero

OSSOLA

24 gennaio 1977

GHERBEZ Gabriella, SQUARCIALUPI Vera Liliana, TALASSI GIORGI Renata, TESCO TATÒ Giglia, MAFFIOLETTI, MARGOTTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

quale valutazione diano sul fatto che, nel corso del processo a carico dei due giovani Roberto Pavan e Remigio Masin, accusati di violenza carnale nei confronti della sedicenne Cristina Simeoni, si sia inquisito in modo da far subire alla giovane, con domande scabrose ed intollerabili, una sorta di seconda violenza, al punto, quasi, da trasformare la vittima in imputata;

se non ritengano opportuno predisporre misure e strumenti atti ad impedire il ripetersi di casi del genere;

quale giudizio intendano esprimere pubblicamente e quale misura intendano prendere nei confronti delle forze dell'ordine che, durante l'ultima seduta del processo, hanno respinto con violente cariche il pubblico femminile presente in Tribunale, causando contusioni e ferite a molte cittadine.

Il movimento femminile aveva ottenuto che il processo venisse svolto a porte aperte, nella giusta convinzione che un pubblico confronto, lungi dal nuocere a quella che viene normalmente definita « morale corrente », potesse, invece, tornare utile ai fini della meditazione sulla necessità di riunire gli sforzi comuni per combattere i purtroppo dilaganti atti di violenza e prevenirli con misure appropriate, per cui inspiegabile si è dimostrato l'atteggiamento sia dei giudici, che hanno fatto evacuare l'aula del Tribunale, sia delle forze dell'ordine, che hanno messo in atto la disposizione con metodi intollerabili e condannevoli.

(4 - 00370)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto della interrogazione — alla quale si risponde anche per conto del Ministro dell'interno — in cui vengono formulate critiche sullo svolgimento di un processo penale e su misure adottate dal tribunale di Verona, in sede di dibattimento, al fine di tutelare l'ordine e la disciplina dello stesso, questo Ministero non può esprimere i richiesti giudizi e valutazioni, trattandosi di materia attinente ai poteri riservati dalla legge all'autorità giudiziaria.

Ci si limita, pertanto, a riferire quanto ora ha fatto presente, in proposito, l'autorità medesima, alla quale venne, a suo tempo, comunicato il testo integrale della interrogazione.

Il dibattimento di cui trattasi, relativo al procedimento penale a carico di due giovani imputati di concorso nei delitti di ratto a fine di libidine e violenza carnale in danno di Cristina Simeoni, di anni 16, nonchè di lesioni personali e di atti osceni, ha avuto inizio il 7 ottobre 1976 dinanzi alla sezione penale del tribunale di Verona e si è concluso nell'udienza del 18 ottobre successivo, con la condanna di ciascun imputato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie.

rie ed al risarcimento dei danni a favore della persona offesa.

Nel corso del dibattimento il tribunale ha rivolto alla medesima persona offesa, con garbo e pacatezza, di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero e senza la minima opposizione del difensore della parte civile, le domande rigorosamente necessarie ai fini dell'accertamento delle modalità di esecuzione dei fatti imputati, domande dalle quali non era possibile prescindere tanto più che, contrariamente a quanto riferito dalla stampa, gli imputati sostenevano di aver agito con il consenso della persona offesa negando, perciò, l'esistenza degli estremi della violenza.

È stato comunicato, altresì, che l'ordine di allontanare il pubblico dall'aula di udienza è stato impartito dal presidente del collegio nell'ultima udienza del 18 ottobre 1976 a causa della numerosa ed intollerabile reazione manifestata, anche con espressioni offensive e minacciose ripetutamente scandite, dalle numerose donne presenti, dopo la lettura di una ordinanza con cui il tribunale respingeva una eccezione di pretesa nullità dell'interrogatorio di Cristina Simeoni e rigettava una istanza diretta a conseguire l'ammissione come testi di persone che avrebbero dovuto riferire sulla condizione della donna in Italia.

È stato infine precisato che, nonostante la decisa e tenace resistenza allo sgombero del pubblico femminile presente in aula, carabinieri e pubblica sicurezza hanno eseguito la relativa operazione con la massima prudenza e correttezza; nè risulta che, nella circostanza, talune delle persone allontanate abbiano riportato lesioni od abbiano, in seguito, esibito all'autorità giudiziaria referti medici relativi a subite lesioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

22 gennaio 1977

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ordinanza del giudice istruttore di Milano, dottor Giusep-

pe Tarantola, di rinvio a giudizio, per i fatti di sangue avvenuti il 24 gennaio 1976 nel carcere di San Vittore, anche della guardia carceraria Antonio Giannini;

se dalla lettera di detta ordinanza, pubblicata sul « Corriere della Sera » del 13 ottobre 1976, abbia tratto sentimenti di sdegno a proposito della « reticenza » delle guardie carcerarie che vi si denuncia;

se ritenga necessario e urgente disporre una inchiesta in proposito;

se intenda, con rigorosi interventi disciplinari, porre un argine ad un fenomeno di lassismo degli agenti di custodia che, come è ben noto, non si limita alle carceri milanesi.

(4 - 00377)

RISPOSTA. — Si rileva che il caso segnalato nella interrogazione, relativo all'arresto e al rinvio a giudizio con alcuni detenuti anche dell'agente di custodia Antonio Giannini, colpito da mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano per l'imputazione dei reati previsti e puniti dagli articoli 110, 112 n. 1, 56, 576, 577 n. 3, 61 n. 5 e 9 del codice penale, in rapporto ai fatti verificatisi il 24 gennaio 1976 nel carcere di S. Vittore al quale l'agente, successivamente sospeso dal servizio, era addetto, non può implicare un giudizio negativo sulla condotta, in genere, degli agenti di custodia che prestano la loro opera nei vari istituti penitenziari.

L'esperienza in proposito di questa Amministrazione dimostra semmai il contrario. Invero il personale di custodia, da anni numericamente carente rispetto ad una popolazione detenuta in aumento, costantemente in fermento, opera istituzionalmente tra disagi di servizio di ogni genere che vanno dal pressochè normale prolungamento dei turni, ben oltre le otto ore, ai raddoppi notturni, alla ridotta concessione delle giornate di riposo settimanale ed alla sensibile decurtazione dei periodi di ferie annuali. Ciononostante, con enorme spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere, ampiamente dimostrato dalla realtà quotidiana, pur se da tempo ai limiti della sopportazione fisica e psicologica, il personale di custodia reagisce e ri-

26 GENNAIO 1977

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 10

sponde disciplinatamente alle sempre più pressanti e gravose richieste di prestazioni operative che ad esso vengono rivolte.

Comunque, altri eventuali episodi di inerzia o di reticenza ovvero altri comportamenti censurabili nell'ambito carcerario da parte degli agenti di custodia, che venissero specificamente segnalati, saranno puniti con la massima fermezza.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

24 gennaio 1977.

MARCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito l'ampliamento di una curva sulla strada statale n. 394, « del Verbano », al chilometro 18 + 200, lavoro già riconosciuto urgente e necessario dal 1973, finanziato per 14 milioni di lire, ma sempre rinviato, con conseguente miriade di incidenti che hanno coinvolto decine di persone, con morti, mutilati e feriti gravissimi.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non intenda intervenire affinché con una piccolissima spesa, creando una corsia di scorrimento continuo, si possa eliminare l'inutile strage che da anni insanguina quel tratto di strada.

(4 - 00295)

RISPOSTA. — Per l'esecuzione di lavori di ampliamento della terza corsia della strada statale n. 394 « del Verbano Orientale » al chilometro 18+200 in comune di Cittiglio, sono state esperite dal compartimento ANAS di Milano varie gare d'appalto andate deserte, ed è questa la sola ragione che ha impedito la sollecita esecuzione dei lavori.

Solo di recente l'appalto è stato aggiudicato a una impresa di Busto Arsizio e non appena completate le procedure espropriative saranno iniziati i lavori la cui ultimazione è prevista entro la primavera del 1977.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
LAFORGIA

21 gennaio 1977

MARCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intende intervenire contro le richieste di aumento delle tariffe, avanzate dalle FNM (Ferrovie Nord-Milano), tenuto conto che esse sono già due volte e mezzo superiori a quelle delle Ferrovie dello Stato, come, a titolo di esempio, si può vedere dalle tabelle riguardanti una distanza alla quale sono interessati decine di migliaia di cittadini, lavoratori e studenti diretti alle città più importanti:

biglietti e abbonamenti di 2^a classe per chilometri 12: corsa semplice FNM lire 400; FS lire 200; (FS Napoli-Pozzuoli lire 50);

abbonamenti mensili ordinari: FNM lire 8.300; FS lire 3.700;

abbonamenti mensili ridotti: FNM lire 4.100; FS lire 1.650.

(4 - 00618)

RISPOSTA. — La grave situazione finanziaria in cui versano le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione e l'esigenza di riequilibrare, sia pure in minima parte, costi e ricavi delle medesime ha indotto l'Amministrazione dei trasporti a disporre, in concomitanza con l'aumento tariffario attuato dalle ferrovie dello Stato, un analogo ritocco (10 per cento) delle tariffe per i servizi di trasporto di competenza statale (ferrovie in concessione e in gestione governativa, autolinee interregionali).

Per quanto riguarda le tariffe in vigore sulla rete esercitata dalle Ferrovie Nord-Milano, effettivamente esse risultano più elevate di quelle delle ferrovie dello Stato; trattandosi peraltro di ordinamenti tariffari diversamente articolati sia per il numero delle tariffe che per il sistema di formazione dei prezzi, il confronto risulta scarsamente indicativo.

Comunque anche per le Ferrovie Nord-Milano valgono le considerazioni sopra esposte circa la necessità di attenuare il divario fra gli introiti ed i costi di esercizio in continuo aumento rendendo la gestione economicamente più sana. Tale esigenza è stata rappresentata, fra l'altro, anche dallo stesso Assessorato ai trasporti della regione Lombardia che ha ritenuto, proprio con riguardo alle tariffe delle Ferrovie Nord-Milano, asso-

lutamente inadeguata la misura di tale ultimo aumento, prospettando l'esigenza di un aggancio automatico del sistema tariffario all'andamento dei costi.

Per i motivi su esposti si è ritenuto di non escludere la rete delle Ferrovie Nord-Milano dall'applicazione del lieve ritocco tariffario su menzionato, dal quale peraltro, com'è noto, sono stati esentati, per ovvie considerazioni di natura sociale, gli abbonamenti per lavoratori e studenti.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

18 gennaio 1977

OCCHIPINTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che gli utenti televisivi della fascia marittima di Gela (Caltanissetta) non possono ricevere i servizi messi in onda dal secondo canale, mentre per quelli del primo canale si è provveduto da parte dell'Azienda di Stato con la installazione di una apposita antenna collocata sulla torre del palazzo municipale;

che il promesso intervento dell'Azienda di procedere con dovuta sollecitudine alla installazione di una seconda antenna, da affiancare alla prima, non è stato ancora effettuato a notevole distanza di tempo;

che a seguito di tale promesso impegno le comunità interessate svilupparono l'acquisto di apparecchi televisivi e i relativi abbonamenti;

che il pagamento del canone intero egualizza gli utenti della zona nell'onere dell'abbonamento, ma ne limita il godimento del servizio, con evidente quanto ingiusta discriminazione,

si chiede di conoscere quali iniziative si ritiene di dovere prendere per sollecitare la RAI-TV a procedere senza ulteriori indugi alla installazione della seconda antenna ed ovviare, di conseguenza, ai gravi inconvenienti lamentati.

(4 - 00060)

RISPOSTA. — Si informa che il problema della ricezione del secondo programma televisivo nella zona di Gela (Caltanissetta) forma da tempo oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In particolare si precisa che la estensione del richiesto secondo canale televisivo è sancita dall'articolo 14 della Convenzione RAI-Stato approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452.

È infatti previsto che la concessionaria inizi entro e non oltre il 1° gennaio 1977 la prosecuzione della estensione delle reti televisive per permettere la ricezione dei suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che non appena sarà stato definito il piano degli investimenti si potrà dare inizio all'anzidetta estensione di reti che comporterà la copertura almeno dei centri con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti.

Soltanto in tale occasione sarà possibile formulare una attendibile previsione circa la istituzione dell'impianto in parola.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

20 gennaio 1977.

PACINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle difficoltà in cui si vengono a trovare i dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato assegnatari ed occupanti di alloggi dell'Amministrazione nel momento in cui si ritirano in pensione, quando sono obbligati a lasciare l'alloggio loro attribuito, andando incontro ai ben noti problemi di ricerca di alloggi a costo ragionevole (e non avendo mai potuto usufruire di alloggi dell'edilizia popolare);

quali sono stati finora i criteri seguiti nell'applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 605, riguardante il programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per

i ferrovieri, con particolare riferimento alla Regione Toscana e se risponde a verità che è stato usato un metodo discriminatorio nei confronti dei ferrovieri della provincia di Lucca, i quali non hanno potuto pressochè usufruire delle disposizioni in materia;

quali misure si intendono adottare per alleviare in qualche modo i disagi sopra esposti e se non ritiene opportuno predisporre nuove norme di legge che consentano il riscatto degli alloggi da parte dei ferrovieri più bisognosi e già abitanti da diversi anni in locali situati fuori ambito ferroviario.

(4 - 00600)

RISPOSTA. — Gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono stati costruiti, nella maggioranza dei casi, per assegnarli a dipendenti delle ferrovie dello Stato che per le mansioni svolte sono tenuti a risiedere nelle immediate vicinanze del posto di lavoro (peraltro, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 865 del 1971 ha stabilito che l'Azienda delle ferrovie dello Stato quale Amministrazione dello Stato può provvedere alla costruzione soltanto di tale tipo di alloggi).

Purtroppo, con la messa in quiescenza degli interessati, sorge la necessità di dover assegnare gli alloggi di cui sopra ai dipendenti chiamati a sostituire gli interessati stessi nell'assolvimento delle mansioni in base alle quali questi ultimi ottennero, a suo tempo, la concessione degli alloggi medesimi.

Trattasi, cioè, di alloggi riservati ai dipendenti in servizio presso i carri soccorso e le squadre di pronto intervento, ai titolari di impianto ed, in genere, a tutti coloro che sono tenuti ad essere prontamente reperibili in caso di bisogno.

Non si è mancato, comunque, di contemperare le esigenze del servizio ferroviario con quelle di coloro che all'atto di essere posti in pensione vengono a trovarsi nella necessità di doversi procurare una abitazione privata per proprio conto.

Infatti le disposizioni in vigore prevedono che, da parte degli organi competenti, posso-

no essere concesse, in rapporto alle situazioni locali e alle condizioni familiari, proroghe anche della durata di un anno nonchè aiuti finanziari.

Diversa è, invece, la procedura per il rilascio degli alloggi delle ferrovie dello Stato non direttamente connessi con il buon andamento del servizio ferroviario.

Per tali alloggi, infatti, la normativa vigente non pone limiti nella concessione di proroghe al rilascio di detti alloggi ed, avute presenti le necessità locali, si procede, di norma, soltanto nei confronti di coloro che, per le condizioni economiche in cui versano, possono procurarsi una diversa sistemazione per proprio conto.

Per ciò che concerne il programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per ferrovieri di cui alla legge 15 luglio 1966, numero 605, è da far presente che, previ accordi con le organizzazioni sindacali del personale, si è provveduto, a suo tempo, ad emanare appositi bandi in base ai quali, sempre con il concorso delle predette organizzazioni, sono state predisposte apposite graduatorie per la concessione di prestiti, sia a singoli che a cooperative.

I ferrovieri in servizio nell'ambito della regione Toscana e, quindi, anche quelli della provincia di Lucca, hanno avuto la possibilità di concorrere, come tutti i ferrovieri, ai benefici previsti dalla citata legge 605 del 1966 e, se utilmente graduati, di ottenere i prestiti richiesti.

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità di predisporre nuove norme di legge che consentano la cessione in proprietà di altri alloggi delle ferrovie dello Stato è da far rilevare che simili norme non sortirebbero alcun effetto pratico in quanto si è già provveduto a cedere a riscatto tutti gli alloggi non più necessari alle esigenze del servizio ferroviario (pochi giorni prima che scadesse di validità la legge 605 del 1966 ne sono stati ceduti altri 2.399 oltre ai 25.544 ceduti in precedenza) senza contare che le norme stesse verrebbero ad assumere un carattere settoriale mentre con la emanazione della già accen-

26 GENNAIO 1977

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 10

nata legge n. 865 del 1971 si è inteso risolvere unitariamente il problema della casa per tutti i lavoratori.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

18 gennaio 1977

PELUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione creatasi nella scuola elementare di Zumpano-Rovella (Cosenza), in cui 4 alunni su 9 frequentanti una prima classe sono stati respinti (caso non isolato, in Calabria, e che si ripete in detta scuola) senza che mai sia stato richiesto il parere di una qualche *équipe* psicomedica e senza che si siano finora attentamente esaminate le condizioni generali di vita dei ragazzi nel loro ambiente.

L'interrogante, nel ricordare che la Calabria è costretta a detenere tristi primati anche in campo scolastico (33 per cento di alfabeti privi di titolo di studio, 15,2 di analfabeti, solo 9,8 muniti di licenza media inferiore, a fronte della media nazionale del 14,7 per cento), chiede di conoscere quale urgente intervento si intende compiere:

1) per accertare le vere cause, e le eventuali responsabilità, del grave fatto verificatosi nella scuola elementare di Zumpano-Rovella;

2) per provvedere, d'intesa con gli organi scolastici periferici competenti, per un esame generale della situazione esistente nelle scuole elementari in cui si siano verificati episodi come quello denunciato od analoghi;

3) per dotare finalmente le scuole elementari, che ne siano prive, di personale, strumenti e mezzi necessari adatti per un'attenta valutazione ed una giusta soluzione di casi particolari riconducibili sia a condizioni soggettive che a situazioni ambientali.

(4 - 00376)

RISPOSTA. — In merito a quanto denunciato dalla signoria vostra onorevole, si fa presente che questo Ministero aveva a suo tempo disposto opportuni accertamenti sui mo-

tivi che avevano indotto l'insegnante della 1ª classe elementare di Zumpano Rovella a non promuovere in seconda quattro alunni su nove.

Dalle risultanze delle indagini è emerso che le molteplici carenze negli alunni respinti non sono da attribuire a negligenza o incapacità dell'insegnante, ma a condizionamenti e a fattori psicologici dell'ambiente sociale e familiare.

Questo Ministero, pertanto, pienamente consapevole dei problemi prospettati dalla signoria vostra onorevole, ha preso gli opportuni contatti per una più attenta valutazione della situazione.

*Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione*
BUZZI

24 gennaio 1977

PELUSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla soppressione della corsa automobilistica (via superstrada) Cosenza-Paola delle 15,45, in coincidenza con i treni « Aurora » e « Peloritano », transitanti per Paola alle ore 17. (4 - 00609)

RISPOSTA. — La relazione Paola-Cosenza è servita contemporaneamente dai treni e da un servizio automobilistico viaggiatori con corse instradate sulla via ordinaria e sulla superstrada.

A decorrere dal 25 novembre 1976 il programma di esercizio dell'autoservizio sostitutivo via superstrada è stato ristrutturato, in base alle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dagli enti locali e dall'utenza interessata, per meglio adeguarlo alle esigenze dei viaggiatori pendolari.

In particolare si è reso necessario utilizzare l'autobus impiegato per la corsa in partenza alle ore 15,45 da Cosenza, con arrivo a Paola alle ore 16,35, in altra fascia oraria, considerata l'esistenza del treno 6662, in partenza da Cosenza alle ore 15,17 ed in arrivo a Paola alle ore 16,40, che garantisce le coincidenze con i treni rapidi Peloritano ed Auro-

26 GENNAIO 1977

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 10

ra in partenza da quest'ultima città rispettivamente alle ore 16,57 e 17,01.

Si assicura, comunque, che verrà esaminata la possibilità di ripristinare la corsa automobilistica via superstrada, in sostituzione del predetto treno 6662, onde offrire all'utenza un più comodo collegamento in coincidenza con i citati treni rapidi.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

18 gennaio 1977

PELUSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se siano previsti, in occasione del rientro degli emigranti per le prossime feste, servizi adeguati sulla Paola-Cosenza, sia di treni che di corse automobilistiche (via strada ordinaria e via superstrada), e ciò al fine di evitare episodi incresciosi come quelli verificatisi negli scorsi anni.

(4 - 00610)

RISPOSTA. — Sulla linea a semplice binario Paola-Cosenza circolano giornalmente nei due sensi 30 treni viaggiatori a trazione diesel (composti da una o due automotrici) e due a trazione a vapore (composti con una sola carrozza per limitate possibilità di traino).

Detti treni sono integrati da tre coppie di corse automobilistiche su strada ordinaria e da sette coppie su superstrada costituite da almeno due *pullmans*.

Dato il percorso acclive, con pendenze fino al 75 per mille e gli stessi tratti a cremagliera, l'inserimento di altri treni, oltre alle difficoltà di reperimento dei mezzi attrezzati per la circolazione sulla predetta linea, sarebbe particolarmente oneroso soprattutto per le ripercussioni sull'andamento dei treni ordinari.

Tuttavia, allo scopo di far fronte al maggior traffico del periodo di Natale e di fine anno, durante il quale tutti i treni straordinari della linea Roma-Reggio Calabria, sia in servizio interno che internazionale, fermano a Paola, il compartimento di Reggio-Calabria ha provveduto a rinforzare nei giorni dal 18 al 23 e dal 27 al 30 dicembre 1976, nonché in quelli dal 2 al 10 gennaio 1977, 4 coppie di

treni automotrici con l'aggiunta del secondo elemento, impegnando al massimo la disponibilità dei mezzi.

Inoltre fin dal 18 dicembre 1976 è stato anche disposto il potenziamento dell'autoservizio automobilistico mediante dislocamento a Paola di automezzi supplementari con i quali vengono effettuate corse di rinforzo a quelle già previste in orario e corse straordinarie che garantiscono il collegamento da e per Cosenza ai viaggiatori che utilizzano i treni appositamente programmati per gli emigrati.

Tali provvedimenti sono stati sufficienti a garantire le esigenze dei nostri lavoratori che rientrano in occasione delle festività di fine anno.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

14 gennaio 1977

PIERALLI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se non ritenga opportuno, come già fatto in occasione delle vicende connesse alla nube tossica di Seveso, riaffermare che la sentenza della Corte costituzionale relativa alla parziale depenalizzazione dell'aborto va applicata nell'immediato, indipendentemente dalla necessità, che certo si ripropone in modo sempre più pressante, di una nuova regolamentazione legislativa della materia.

Gli interroganti chiedono quanto sopra in relazione alla nuova, sconcertante decisione di due magistrati fiorentini, che ha determinato un ripetersi di arresti per vicende connesse a procurati aborti, decisione che ha suscitato giustificato allarme nell'opinione pubblica e che, certamente, non aiuta un dibattito costruttivo sulle soluzioni legislative da dare ad un così difficile e delicato problema.

Tanto chiesto ed esposto, gli interroganti auspicano che si pervenga all'immediata scarcerazione degli arrestati.

(4 - 00244)

RISPOSTA. — Si rileva, anzitutto, che il principio dell'attuazione immediata delle sentenze della Corte costituzionale, e quindi anche della sentenza n. 27 del 18 febbraio

1975, di cui si occupa l'interrogazione, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale (aborto di donna consenziente), discende direttamente dalla Costituzione che nell'articolo 136 statuisce che la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quanto alla seconda parte della interrogazione, occorre precisare che questo Ministero non ha alcun potere di sindacato sui provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, che vanno impugnati nei modi stabiliti dalla legge; può rilevarsi soltanto che evidentemente nella specie segnalata l'autorità giudiziaria ha ritenuto che i fatti integrano fattispecie diverse da quelle considerate nella citata sentenza della Corte costituzionale. Eventuali erronee interpretazioni al riguardo potranno essere, come si è accennato, sanate con i mezzi consentiti dalla legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

24 gennaio 1977

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, con la costruzione dell'acquedotto di Oristano, primo lotto, in agro del comune di Tramatzza, l'impresa « Provera e Carrassi », con sede legale a Roma, via Guido d'Arezzo, n. 16, esecutrice dei lavori per conto della Cassa per il Mezzogiorno, ha causato danni rilevanti al signor Nieddu Gioacchino, allevatore, in località « S'Arriu Mannu », per l'allagamento di 4 ettari e mezzo di terreno pascolativo dagli ultimi giorni del mese di settembre 1975 ai primi giorni del mese di febbraio 1976;

considerato che il predetto allagamento ha causato gravi danni nei cennati territori, distinti in catasto col foglio 12, mappali 8, 9, 10/a, 13/a, 14, 15, 19 e 21/a, dal suddetto detenuti in affitto, danni valutati nella somma complessiva di 1.100.000 lire, come si può desumere da perizia eseguita dal dottor

Francesco Sedda, della quale è stata inviata copia all'impresa « Provera e Carrassi » e per conoscenza alla Cassa per il Mezzogiorno, via Bramante, n. 13, Oristano;

accertato che, nonostante le vive premure da parte del rappresentante legale del signor Nieddu Gioacchino, la Cassa per il Mezzogiorno non ha dato alcun riscontro alla richiesta tendente ad ottenere il risarcimento dei danni,

si chiede quale azione intenda intraprendere il Ministro a tutela dei diritti dell'allevatore gravemente colpito dall'esecuzione degli importanti lavori, nella considerazione che, sia pure in presenza di opere di pubblica utilità, non debbono essere lesi gli interessi di chiunque conduca direttamente, e con immensi sacrifici, la propria azienda di allevamento.

(4 - 00440)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dei lavori pubblici. La richiesta di indennizzo formulata dal signor Gioacchino Nieddu per danni subiti durante la costruzione dell'acquedotto di Oristano (primo stralcio) è oggetto di vertenza giudiziaria tra l'impresa Provera e Carrassi e il signor Nieddu stesso.

A seguito di accertamenti effettuati dal competente Ufficio acquedotti della Sardegna, è emerso che una parte dei danni lamentati potevano essere attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno e, pertanto, per la parte di sua competenza, si è giunti ad una transazione con il signor Nieddu che è stato liquidato per la somma transatta di lire 425.000, a mezzo di vaglia bancario del Banco di Napoli di Sassari del 27 ottobre 1976.

Il signor Nieddu ha rilasciato ricevuta dell'avvenuta liquidazione in data 29 ottobre 1976, dichiarando « di essere totalmente indennizzato e di non avere null'altro a pretendere » in quanto tacitato di ogni suo avere.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

17 gennaio 1977

PITTELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che nei comuni di San Costantino Albanese e di Terranova del Pollino (Potenza) non è possibile la ricezione del secondo programma TV per mancanza di un ripetitore;

che popolazioni già isolate storicamente per carenza di strade, di servizi civili, e mai finora riscattate dalla loro emarginazione, continuano a sperare abbarbicate ai loro villaggi;

che numerosi giovani chiedono partecipazione attiva e, quindi, conoscenza immediata dei problemi del paese;

che l'intervento pubblico promosso nel 1973 dopo il dramma dell'alluvione che colpì, in maniera particolare, la Valle del Sarmiento, non ha risolto nessuno dei problemi riguardanti il territorio, nè in termini di programmazione, nè in termini di semplice dibattito culturale e politico;

che il momento tecnico è facilmente superabile prendendo in considerazione la cresta lineare di Noepoli, che domina tutta la Valle del Sarmiento, per l'installazione di un ripetitore,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti decisioni si intendono prendere allo scopo di dar corso al « metodo nuovo » nella scelta delle priorità finalizzate alla crescita culturale che trova nell'informazione un suo momento essenziale.

(4 - 00369)

RISPOSTA. — Si informa che il problema della ricezione del secondo programma televisivo nella zona di S. Costantino Albanese e Terranova del Pollino (Potenza) forma da tempo oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

In particolare si precisa che la estensione del richiesto secondo canale televisivo è sancita nell'articolo 14 della convenzione RAI-Stato approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452.

È infatti previsto che la concessionaria inizi entro e non oltre il 1° gennaio 1977 la prosecuzione della estensione delle reti televisi-

ve per permettere la ricezione dei suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale.

Si può quindi assicurare che non appena sarà stato definito il piano degli investimenti si potrà dare inizio all'anzidetta estensione di reti che compoterà la copertura almeno dei centri con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti.

Soltanto in tale occasione sarà possibile formulare una attendibile previsione circa la istituzione dell'impianto in parola.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COLOMBO

20 gennaio 1977

RICCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale sia lo stato di attuazione del programma di costruzione degli edifici da destinare a sede di uffici postali, con particolare riferimento agli uffici programmati per la provincia di Benevento.

(4 - 00126)

RISPOSTA. — Si informa che, in applicazione della legge 20 gennaio 1974, n. 15 concernente autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali, è stata stipulata un'apposita convenzione con la « Italtel s.p.a. » del gruppo IRI-ITALSTAT.

Detta convenzione, approvata con decreto ministeriale 18 agosto 1975, ha per oggetto la disciplina e le modalità generali alle quali si dovranno uniformare gli interventi riguardanti l'attuazione pratica dei vari programmi in cui è articolato l'intero piano, e che si identificheranno nella stipula di appositi atti di concessione aventi ad oggetto la progettazione e la costruzione di un determinato numero di edifici in località preventivamente concordate.

La citata società « Italtel », in data 18 marzo 1976, ha trasmesso tutte le indicazioni relative alla costruzione di un lotto di numero 59 edifici da costruire in diverse loca-

lità del territorio nazionale; successivamente, avendo riscontrato in alcune di dette località la mancanza dei prescritti riscontri urbanistici ai sensi dell'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha ritenuto opportuno stralciare alcuni uffici programmati, per cui il loro numero definitivo è risultato ridotto a n. 30 edifici. La costruzione dei predetti edifici formerà oggetto del primo atto di concessione; le condizioni di realizzazione di ulteriori lotti di edifici, della prevedibile entità numerica da 30 a 60 uffici ciascuno, verranno definite con successivi atti dello stesso tipo.

Per quanto concerne la concessione del primo lotto, si fa presente che, acquisiti i pareri favorevoli dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sta ormai per completarsi, con il parere del Consiglio di amministrazione, il prescritto *iter* approvativo.

Per quanto attiene, in particolare, alla provincia di Benevento, si partecipa che, nel programma di lavori relativo alla prima concessione è prevista la costruzione di edifici postali a Ponte e a Telese.

Sono state inoltre compiutamente istruite anche le pratiche per le località di Circello, Cusano Mutri e Cerreto Sannita; non è però stato possibile inserire tali uffici nel primo lotto di lavori per mancanza del prescritto riscontro urbanistico da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Sono state inoltre previste altre costruzioni di edifici, in sede di attuazione dei successivi programmi di lavori, a S. Nicola Manfredi ed in altre località comprese nell'elenco prioritario allegato alla convenzione quadro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

20 gennaio 1977

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — La legge 15 gennaio 1973, n. 734, sostituiva per i cancellieri gli emolumenti derivanti dai cosid-

detti proventi di cancelleria con un assegno perequativo e stabiliva che l'eventuale eccedenza fosse erogata con assegno *ad personam* calcolato secondo la media mensile. Nel luglio 1976 tale assegno veniva poi conglobato nello stipendio.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro ritenga giusto e non in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che il cancelliere addetto alla Pretura di Mantova, signora Todeschi Longo Lucilla, la quale nell'anno 1972 non prestò servizio per il periodo di 2 mesi per congedo di maternità, debba, in causa del calcolo allora fatto, percepire oggi uno stipendio inferiore a quello dei colleghi.

(4 - 00489)

RISPOSTA. — In via generale, si reputa opportuno fare presente, circa la natura dell'assegno *ad personam* previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1973, n. 734, che trattasi di un assegno personale, come tale connesso a situazioni particolari e contingenti. Esso partecipa della natura dei proventi di cancelleria, dei quali è appunto un residuo.

Non ha le note della certezza, determinatezza e continuità caratteristiche dello stipendio, e non è utile a pensione come non lo erano i proventi.

La sua spettanza e consistenza dipendono dall'ipotesi che la media mensile dei proventi di cancelleria — percepiti da ciascun interessato nell'anno 1972 — risulti superiore alla misura dell'assegno perequativo previsto dal 1° gennaio 1973 per tutti gli impiegati dello Stato dalla citata legge n. 734 del 1973.

L'assegno di cui si tratta deve corrispondere alla differenza tra le due voci anzidette e va riassorbito (non conglobato) con i successivi aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera.

Ciò premesso, si osserva, per quanto concerne il caso particolare segnalato, relativo alla consistenza dell'assegno concesso a Todeschi Longo Lucilla in applicazione della norma citata, che l'impiegata predetta non fu ammessa a partecipare alla ripartizione dei proventi per l'ultimo bimestre del 1972

perchè rimasta assente dal servizio per maternità durante l'intero periodo.

Alla ripartizione periodica dei proventi di cancelleria, i quali erano ricavati in ciascun ufficio dai diritti spettanti sull'attività svolta e rappresentavano il corrispettivo di un servizio reso, venivano infatti ammessi soltanto gli impiegati in servizio e per i giorni di effettiva presenza (confronta articolo 11 del decreto-legge n. 486 del 1948, sostituito dall'articolo 8 della legge 28 luglio 1960 n. 777).

Nel distretto della corte di appello di Brescia, al quale la Todeschi apparteneva e appartiene tuttora, la quota individuale complessiva dei proventi distribuiti nel 1972 fu di lire 1.005.810 con una media mensile di lire 83.818, mentre per la predetta impiegata la quota complessiva risultò di lire 826.175 con una media mensile di lire 68.848.

L'assegno personale riassorbibile di lire 6.769 mensili lorde attribuito all'impiegata medesima corrisponde appunto alla differenza fra la detta media e la misura dell'assegno perequativo relativo al parametro 257 (lire 62.079), spettante alla stessa dal 1° gennaio 1973.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

22 gennaio 1977

SARTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi per i quali la « Società italiana radio marittima » — SIRM — del gruppo IRI, concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi radioelettrici a bordo delle navi della marina mercantile, non è stata inserita tra i beneficiari dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, mentre la compagnia generale « Telemar », di proprietà di un gruppo di armatori privati, anch'essa concessionaria dello stesso Ministero e per gli stessi servizi, è stata inclusa, unitariamente alle società « Italcable » e « Telespazio », fra i predetti beneficiari.

(4 - 00418)

RISPOSTA. — Si fa presente che il testo modificato del citato decreto-legge relativo all'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero è stato convertito in legge (approvazione da parte della Camera in data 18 novembre 1976 e da parte del Senato in data 9 dicembre 1976).

Fra le modifiche è l'inserzione della Società italiana radio marittima nell'elenco delle società esentate da tale obbligo.

È da notare, comunque, che — con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 24 dicembre 1976 — l'onere di tale diritto è stato ridotto in misura percentuale.

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

21 gennaio 1977

SENESE Antonino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritengano opportuno sollecitare l'iter del provvedimento legislativo relativo alla modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trasmesso dalla Giustizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri sin dal 5 maggio 1976 — completo dei pareri favorevoli del Tesoro e della Riforma della pubblica amministrazione — e tanto atteso dalla categoria dei coadiutori giudiziari.

(4 - 00471)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 gennaio 1977, ha approvato il disegno di legge concernente la modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 numero 1077 relativo ai concorsi per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
EVANGELISTI

18 gennaio 1977

TEDESCHI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Con riferimento alle notizie pubblicate dal settimanale « Tempo » circa la collusione fra giornalisti e servizi segreti;

considerato che tali notizie sono state definite caluniose dagli interessati e che il comitato di redazione del predetto settimanale ha respinto la procedura del « giurì d'onore », che avrebbe consentito di accertare rapidamente la verità;

considerati, altresì, i « tempi lunghi » della giustizia ordinaria e la necessità di far luce al più presto su accuse lesive dell'onorabilità personale e professionale di decine di giornalisti italiani,

l'interrogante chiede di conoscere se sia vero o no che esistono elenchi di giornalisti « pagati sia dal SID che dal Ministero dell'interno », che 81 giornalisti furono « arruolati dal SID nella gestione Henke-Viola » e che 65 giornalisti si « offrono come consulenti al SID nel 1975 ».

Per sapere, inoltre, se, in caso affermativo, non ritengano doveroso pubblicare con la massima sollecitudine i nominativi di giornalisti eventualmente « pagati dal SID e dal Ministero dell'interno ».

(4 - 00251)

PISANO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Con riferimento alle notizie pubblicate dal settimanale « Tempo » circa l'esistenza:

a) di una sezione « D » del SID che avrebbe « arruolato e remunerato giornalisti fin dai tempi di Aloja »;

b) di una sezione « R » del SID che ha « ereditato il grosso della gestione (e della cassa) del settore giornalisti-spia »;

c) di un elenco di 81 giornalisti arruolati dal SID, negli anni 1966, 1967 e 1968, dalla gestione « Henke-Viola »;

d) di un elenco di 65 giornalisti « offerti come consulenti del SID nel 1975 »,

l'interrogante chiede di conoscere con urgenza:

se risponde a verità l'esistenza di una sezione « R » e di una sezione « D » del SID, incaricate di « arruolare e remunerare » giornalisti;

se risponde, inoltre, al vero la notizia circa un elenco di 81 giornalisti arruolati dal SID tra il 1966 ed il 1968 ed un elenco di 65 giornalisti offerti come « consulenti » del SID nel 1975;

in caso affermativo, se non si ritiene indispensabile pubblicare, con la massima urgenza, i nominativi dei giornalisti « pagati dal SID o dal Ministero dell'interno », corredando la pubblicazione stessa con tutti gli elementi riferentisi a ciascun nominativo.

(4 - 00254)

RISPOSTA (*) — L'interrogazione offre l'occasione per una doverosa puntualizzazione dell'ovvia necessità dei servizi di informazione di acquisire notizie di interesse per la sicurezza delle istituzioni attraverso qualunque canale ritenuto idoneo e sull'altrettanto ovvia esigenza di non rendere di pubblica ragione le fonti di informazione.

Ciò è sembrato opportuno chiarire non per eludere la risposta, ma per sensibilizzare sul delicato argomento gli onorevoli colleghi e nella certezza che essi vorranno convenire sulla validità di quanto si è detto.

Venendo ora agli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, informo che il Servizio assicura di non mantenere rapporti di collaborazione retribuita o di altro genere con i giornalisti e smentisce che gli sia stato sottoposto nel 1975 un elenco di giornalisti.

Lo stesso Servizio informazioni soggiunge, peraltro, di non poter escludere che in tempi non recenti, senza lasciare tracce documentali agli atti, vi possa essere stato qualche altro caso, oltre quelli già noti.

Comunico, infine, che il Ministero dell'interno definisce prive di fondamento le notizie stampa richiamate dall'onorevole interrogante circa sue presunte sovvenzioni a favore di giornalisti.

Il Ministro della difesa.

LATTANZIO

7 gennaio 1977

(*)Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

TODINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è vero che a carico del sostituto procuratore Franco Marrone, attualmente in servizio a Roma, è in corso l'istruttoria penale per i reati previsti e puniti dagli articoli 323, 324, 328, 479, 468, 209 e 61, nn. 1 e 9, del codice penale, processo che, a norma dell'articolo 60 del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione, 1^a sezione penale, con ordinanza del 19 maggio 1976, ha assegnato al Tribunale di Napoli, dove è stato incardinato al n. 5643/32-A/76 (Registro penale della Procura);

come mai il predetto sostituto procuratore, la cui colpevolezza pare che sia per la più gran parte documentalmente provata, non è stato ancora sospeso dall'ufficio, provvedimento che è stato adottato a carico di altri magistrati, pur se semplicemente indiziati di reati di minore gravità;

se è vero che il dottor Franco Marrone, pur dopo la denuncia a suo carico, ha esercitato le funzioni di pubblico ministero nei processi riuniti n. 6258/74 e n. 7846/75, celebratisi presso la IV sezione penale del Tribunale, e le eserciti tuttora nei processi in corso d'istruttoria n. 3503/73A, n. 3504/73A e n. 1115/75A, contro la persona che lo ha denunciato e che è la parte lesa del processo a carico del Marrone stesso;

perchè mai il procuratore capo di Roma, dottor Siotto, non essendosi il Marrone astenuto, non abbia ravvisato e non ravvisi in detto fatto un comportamento del Marrone per nulla consono alla dignità ed alla serenità che sempre devono accompagnare i giudici in tutte le loro funzioni e come mai non abbia d'ufficio provveduto alla sostituzione del predetto.

(4 - 00292)

RISPOSTA. — Circa il contenuto della interrogazione, si fa presente, anzitutto, che la Corte di cassazione, su richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, ha rimesso, ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, al tribunale di Napoli gli atti relativi ad una denuncia dell'avvocato Piero Schet-

tini contro il dottor Franco Marrone, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, e che la procura della Repubblica di Napoli, « dopo la notifica al dottor Marrone ex articolo 58 del codice di procedura penale, ha spedito le prescritte comunicazioni giudiziarie all'indiziato e alla persona offesa per i reati di cui agli articoli 323, 328, 479, 368 e 290 del codice penale, così come indicati nella denuncia, al fine di dar inizio alle indagini preliminari del caso, da espletare dopo che sarà acquisita la prova della conoscenza legale da parte degli interessati della suddetta comunicazione giudiziaria ».

Alla luce della vigente normativa (articoli 31, terzo comma, RDL 31 maggio 1946 numero 511 e 58 DPR 16 settembre 1958 numero 916) il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.

Tale normativa presuppone, però, il promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero che si ha, secondo i casi, o con la presentazione dell'imputato al giudice (articolo 502 c.p.p.) o con la richiesta di immediato giudizio (articolo 435 c.p.p.), o con la richiesta della istruzione formale (articolo 296 c.p.p.) o con la richiesta del decreto di citazione (articolo 396 c.p.p.).

Nella specie non è stata ancora promossa l'azione penale nei confronti del dottor Marrone per cui nessuna iniziativa può essere allo stato intrapresa ai sensi delle citate disposizioni nei confronti del predetto magistrato.

In merito all'ultima parte della interrogazione, si informa che il dottor Elio Siotto, già procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e attualmente presidente di sezione della Corte di cassazione, ha riferito, tra l'altro, che « lo stesso dottor Marrone ha effettivamente esercitato le funzioni di pubblico ministero in tutti gli altri processi a carico dello Schettini, indicati nella interro-

gazione », ed ha aggiunto che avendo il dottor Marrone sempre esercitato le sue funzioni con la dovuta serietà non ha ritenuto di provvedere alla sua sostituzione nella trattazione dei processi a carico dello Schettini, anche considerando inopportuna l'adozione del metodo di sostituire un magistrato dell'accusa per il solo fatto che lo stesso sia denunziato dall'imputato o da chi per lui ».

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

24 gennaio 1977

ZITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si è già proceduto all'acquisto delle aree necessarie alla costruzione dell'Officina grandi riparazioni di Saline Joniche e che sono in corso i lavori di sistemazione, si chiede di conoscere il termine entro cui saranno conclusi i suddetti lavori, quando si procederà all'appalto per la costruzione dell'Officina e quando quest'ultima entrerà prevedibilmente in funzione.

In considerazione, altresì, della gravissima crisi occupazionale della provincia di Reggio Calabria e della progressiva degradazione economica della zona jonica reggina, si chiede anche di sapere se il Ministro non ritenga indispensabile accelerare al massimo i tempi di realizzazione dell'Officina.

(4 - 00514)

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione dell'area necessaria per la realizzazione della nuova Officina grandi riparazioni per locomotive elettriche di Saline Joniche sono in avanzato stato di esecuzione. L'ultimazione di questa prima fase dei lavori è prevista nella primavera del corrente anno.

È stato nel frattempo ultimato il progetto dell'intero complesso.

Poichè lo stanziamento di lire 20 miliardi previsto nel « Programma di interventi straordinari » di lire 2.000 miliardi di cui alla legge 14 agosto 1974 n. 377, che in origine si riteneva sufficiente per eseguire tutte le opere e forniture per dare funzionante l'Officina, risulta ora assolutamente inadeguato, l'Azienda delle ferrovie dello Stato procederà all'esecuzione di una seconda fase di lavori fino al raggiungimento della predetta somma.

Al completamento dell'Officina in questione si provvederà con una terza fase di lavori per la quale è prevista una ulteriore spesa di lire 18 miliardi che è stata inserita nel cosiddetto « Piano integrativo », già approvato dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dal CIPE e trasmesso entro il 31 dicembre 1976 al Parlamento.

Attualmente si stanno pertanto predisponendo gli elaborati tecnici e amministrativi relativi ai lavori della seconda fase che comprenderà la costruzione del capannone officina e del fabbricato centrale termica, la realizzazione dei principali impianti tecnologici del capannone officina, nonché la costruzione della cabina di trasformazione dell'energia elettrica e la fornitura delle relative apparecchiature.

Si prevede che i suddetti lavori potranno iniziare nell'autunno di quest'anno.

In considerazione dell'importanza che l'opera riveste sia per l'Azienda ferroviaria, sia per l'economia locale si sta facendo il possibile per accelerarne i tempi d'attuazione in modo da ultimarla entro il 1981.

Il Ministro dei trasporti
RUFFINI

18 gennaio 1977